

# **COMUNE DI TORTOLI' PROVINCIA OGLIASTRA**

**Settore Finanze e Risorse  
Servizio Tributi**

## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

(ART.52, 1° COMMA D.LGS. 446/97)

Approvato con deliberazione di C.C n.15 del 03/03/2008

## **INDICE**

### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Articolo 2: Entrate tributarie comunali
- Articolo 3: Definizione delle entrate patrimoniali
- Articolo 4: Aliquote e tariffe
- Articolo 5: Agevolazioni tributarie

### **Titolo II - LE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE**

- Articolo 6: Competenza della gestione
- Articolo 7: Soggetti responsabili delle entrate tributarie
- Articolo 8: Soggetti responsabili delle entrate non tributarie.

#### **Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI**

- Articolo 9: Dichiarazione tributaria
- Articolo 10: Attività di controllo
- Articolo 11: Interrelazioni tra il Servizio Tributi e gli altri Uffici di enti pubblici o privati
- Articolo 12: Rapporti con il contribuente.

#### **Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

- Articolo 13: Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.
- Articolo 14: Sottoscrizione atti di contestazione delle entrate tributarie comunali
- Articolo 15: Notificazione a mezzo posta
- Articolo 16: Limiti di esenzione per attività di accertamento e riscossione coattiva

### **Titolo III - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Capo 1°: DIRITTO DI INTERPELLO, AUTOTUTELA, GARANTE DEL CONTRIBUENTE**

- Articolo 17: Diritto di interpello
- Articolo 18: L'autotutela
- Articolo 19: Garante del contribuente

#### **Capo 2°: ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

- Articolo 20: L'accertamento con adesione
- Articolo 21: Ambito di applicazione dell'istituto

Articolo 22: Attivazione del procedimento di definizione  
Articolo 23: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale  
Articolo 24: Procedimento ad iniziativa del contribuente  
Articolo 25: Effetti dell'invito a comparire  
Articolo 26: Atto di accertamento con adesione  
Articolo 27: Versamento delle somme dovute e definizione dell'accertamento con adesione.  
Articolo 28: Effetti della definizione  
Articolo 29: Riduzione delle sanzioni

### **Capo 3°: CONTENZIOSO E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.**

Articolo 30: Contenzioso.  
Articolo 31: Conciliazione giudiziale.

### **Titolo IV - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

Articolo 32: Riscossione  
Articolo 33: Sospensione e differimento dei termini di pagamento  
Articolo 34: Rateizzazione del pagamento degli avvisi di liquidazione, accertamento e altre entrate comunali.  
Articolo 35: Rimborsi e misura degli interessi per la riscossione e il rimborso

### **Titolo V – SANZIONI**

Articolo 36: Sanzioni  
Articolo 37: Compensazione tra crediti e debiti tributari  
Articolo 38: Norme finali

### **Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 39: Disposizioni transitorie.

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1: Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Tortolì, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, secondo i principi stabiliti dalla Legge 27 luglio 2000, n.212 " Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

3. Nella gestione dei tributi e delle altre entrate non tributarie, disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

### **Articolo 2: Entrate tributarie comunali.**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

### **Articolo 3: Definizione delle entrate patrimoniali.**

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

#### **Articolo 4: Aliquote e tariffe.**

1. Il Comune con proprie deliberazioni adottate entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario, stabilisce le aliquote e le tariffe delle entrate comunali. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe vigenti.

#### **Articolo 5: Agevolazioni tributarie.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dall'ottemperanza dei connessi adempimenti.

2. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, che deve essere corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, soltanto qualora la legge preveda l'obbligo di iscrizione. L'esenzione ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

3. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

4. Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

5. Se non diversamente previsto dalla legge e dai regolamenti, ai fini della concessione della agevolazione è ammessa, in luogo della esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

## **Titolo II - LE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo 1°: GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 6: Competenza della gestione**

1. Le entrate di natura tributaria sono gestite in via prioritaria direttamente dal Servizio Tributi.

2. Con deliberazione consiliare, il Comune può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, secondo le modalità indicate dall'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Qualora sia deliberato l'affidamento ai soggetti di cui al comma 2, questi debbono intendersi responsabili della gestione delle relative entrate tributarie. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel comma 2, debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile del Servizio, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore in caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

5. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

#### **Articolo 7: Funzionario responsabile delle entrate tributarie**

1. Al Responsabile del servizio Finanziario sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi.

In particolare cura:

- nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
- sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti anche di rimborso ed ogni altro atto disposto dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
- segue il contenzioso tributario, il diritto di interpello ed esercita il potere di autotutela.
- appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
- esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

2. Il responsabile del servizio tributi nomina il funzionario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento.

### **Articolo 8: Funzionario responsabile delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie del Comune, i Responsabili dei Servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento della Giunta e del Consiglio.

## **Capo 2°: DENUNCE E CONTROLLI**

### **Articolo 9: Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla Legge o dal Regolamento.

2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e dell'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti e quindi applicabili le disposizioni sanzionatorie previste dalla Legge.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

### **Articolo 10: Attività di controllo**

1. E' obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

2. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi e le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo, al fine di limitare il contenzioso, nei casi dubbi il responsabile della gestione delle entrate invita il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, rispondere a quesiti o questionari.

4. La Giunta Comunale può indirizzare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi sulla base di un programma annuale dell'attività di controllo che deve tenere conto delle scadenze di legge, della entità della evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

5. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire, in aggiunta ai compensi ordinari, compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo di cui al comma 1 e all'ammontare della evasione recuperata.

#### **Articolo 11. Interrelazioni tra il Servizio Tributi e gli altri Uffici di enti pubblici o privati.**

1. Il Servizio Tributi è autorizzato a trattare, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati, proveniente da archivi appartenenti al Comune stesso o da altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento in via telematica, che risultassero utili per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, con particolare riguardo al potenziamento della propria attività di controllo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Servizio Tributi è autorizzato a trattare i dati posseduti dagli uffici del Comune, i dati degli iscritti alla Camera di Commercio e all'Albo Artigiani, i dati degli iscritti all'Anagrafe Tributaria, i dati sulle utenze elettriche, di acqua e gas, i dati catastali, i dati relativi agli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, i dati relativi ad entrate tributarie di competenza del Comune le cui attività connesse siano state affidate in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/97.

2. I Concessionari di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 446/97, rientrando nel più ampio concetto di organo indiretto di



amministrazione, hanno gli stessi doveri e responsabilità degli Enti pubblici concedenti. Pertanto, i terzi affidatari di servizi e forniture devono rispettare le prescrizioni dettate dalla legge 675/96 e successive modificazioni, sottoscrivendo il relativo contratto di affidamento, nel quale sono inserite tutte le clausole idonee a rispettare, nelle procedure di trattamento dei dati personali, le norme della citata legge e successive modificazioni, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità.

3. Il Servizio Tributi è autorizzato a comunicare e a diffondere i dati personali di cui è in possesso a soggetti privati e ad enti pubblici economici, in qualità di diretti interessati, previa presentazione di richiesta d'accesso ai sensi dell'art. 25, comma 2, della L. 241/90 e successive modificazioni.

### **Articolo 12: Rapporti con il contribuente.**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

2. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n.241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

### **Capo 3°: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO**

#### **Articolo 13: Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e della ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito ( presupposto

del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

#### **Articolo 14: Sottoscrizione atti di contestazione delle entrate tributarie comunali**

1. Qualora la compilazione dell'avviso di liquidazione, di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

#### **Articolo 15: Notificazione a mezzo posta**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265, la notifica a mezzo del servizio postale, può avvenire secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 per gli atti giudiziari.

2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale in tal caso assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

#### **Articolo 16: Limiti di esenzione per attività di accertamento e riscossione coattiva.**

1. Nell'ambito delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale deve effettuare per riscuotere il tributo e gli oneri accessori, il Servizio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti, non procedendo alla notificazione di avvisi di liquidazione, di accertamento o alla riscossione coattiva, qualora l'importo dovuto non superi euro 5,16 (cinque / 16).

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Il tributo, le sanzioni e gli interessi sono dovuti per l'intero ammontare se l'importo supera il predetto limite.

### **Titolo III - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Capo 1°: DIRITTO DI INTERPELLO, AUTOTUTELA, GARANTE DEL CONTRIBUENTE.**

##### **Articolo 17: Diritto di interpello**

1. Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la fiscalità comunale, con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo. In particolare le istanze di interpello riguardano gli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori speciali del contribuente). Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i centri di Assistenza Fiscale e gli ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui al comma 5. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere l'efficacia e produrre gli effetti di cui al comma 5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, raccomandata con avviso di ricevimento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

2. L'istanza di interpello è presentata al Comune di Tortolì nella sua qualità di soggetto attivo cui si riferisce l'istanza medesima. Qualora l'istanza riguardante il tributo comunale, anziché al Comune di Tortolì, sia presentata alla Direzione Regionale delle Entrate di cui all'art. 2 del decreto 26/4/2001, n. 209, la relativa risposta produce l'efficacia di cui al comma 5 del presente Regolamento a condizione che tale istanza e la successiva risposta, a cura del contribuente, siano trasmesse per conoscenza anche al Comune, il quale, qualora non condivida la risposta stessa, dovrà

darne motivata e tempestiva notizia al soggetto interessato.

3. L'istanza di interpello, a pena di nullità, deve contenere:

- i dati identificativi dell'istante (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
- la circostanziata e specifica descrizione del caso prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- l'indicazione del domicilio dell'interpellante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- la sottoscrizione dell'interpellante o del suo legale rappresentante.

L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti di fax o indirizzi e-mail per una rapida comunicazione da parte del Comune. La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso di cui all'art. 11, comma 2, secondo periodo, della L. 212/2000; in caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi di cui alle lett. a), b), c), il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dall'invito. Comunque, l'istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

4. La risposta scritta e motivata è formulata dal funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne l'interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo. La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza ovvero entro la data in cui l'istanza è stata regolarizzata ai sensi del precedente comma 3. In caso di adempimento al quale il contribuente deve provvedere in data anticipata rispetto al termine dei 90 giorni, la risposta scritta può essere fornita con la sola indicazione del comportamento che il contribuente deve tenere, fatta salva la successiva comunicazione della risposta formalmente motivata entro il termine suddetto. Il funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della compiutezza della risposta, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine di 90 giorni stabilito per la risposta. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

5. La risposta del Comune di Tortolì ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta del Comune di Tortolì su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui al comma 3 non pervenga al contribuente entro il termine di cui al

comma 4 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla fattispecie oggetto di interpello sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

### **Articolo 18: L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a. all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
- c. alla rettifica dei propri atti riconosciuti parzialmente illegittimi o errati.

2. Il funzionario responsabile dei tributi comunali, nell'esercizio del potere di autotutela di cui al comma precedente, può accordare la sospensione degli effetti dell'atto, su richiesta motivata del contribuente che abbia impugnato l'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, qualora sussistano le seguenti condizioni:

- il ricorrente abbia presentato istanza di sospensione degli effetti dell'atto impugnato alla commissione tributaria provinciale e questa abbia espresso parere sfavorevole;
- il ricorrente abbia presentato apposita istanza di sospensione, adeguatamente motivata, al Comune entro un termine massimo di 10 giorni dall'emissione dell'ordinanza di rigetto della sospensione, di cui all'art. 47, comma 4, del D.Lgs. 546/92;
- la somma da versare al Comune, comprensiva di sanzioni ed interessi, sia complessivamente non inferiore a euro 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14);
- il versamento a favore del Comune della somma contestata effettuato entro il termine di legge e prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, comporti l'eventualità che l'Ente impositore debba, in caso di sentenza della Commissione tributaria provinciale favorevole al contribuente, restituire la somma indebitamente versata con la corresponsione degli interessi di legge, arrecando un danno erariale all'Ente medesimo;
- il ricorrente, qualora il funzionario responsabile lo ritenga necessario, abbia prestato idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento di accoglimento della domanda di sospensione del funzionario responsabile dei tributi comunali.

3. La sospensione degli effetti dell'atto concessa in pendenza di giudizio dal funzionario responsabile dei tributi comunali, ai sensi del comma precedente, cessa con la pubblicazione della sentenza.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi dei commi precedenti e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di legge per provvedere al pagamento e sino al giorno di pubblicazione della sentenza di primo grado; la modalità di riscossione di tali interessi è la medesima prevista per la

riscozione della somma oggetto di sospensione.

5. Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione del funzionario responsabile dei tributi comunali deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al destinatario dell'atto. Il funzionario responsabile emette il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto della domanda di sospensione degli effetti dell'atto impugnato entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza al Comune.

6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a. errore di persona o di soggetto passivo;
- b. evidente errore logico;
- c. errore sul presupposto del tributo;
- d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g. errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati o resi noti dal soggetto passivo soltanto in seguito alla notifica dell'atto.

8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

### **Articolo 19: Garante del contribuente**

1. Il Difensore Civico riveste anche il ruolo di Garante del contribuente e, in tal senso, esercita, secondo i poteri conferiti, la propria attività in piena libertà ed autonomia; su domanda del contribuente interessato può rivolgere richieste di documenti o di chiarimenti relativi all'attività del Servizio Tributi sul caso segnalato secondo le modalità e le forme di cui al Regolamento comunale sull'istituzione del Difensore Civico.

## **Capo 2°: ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 20: L'accertamento con adesione**

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

### **Articolo 21: Ambito di applicazione dell'istituto**

1. L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo né agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

### **Articolo 22: Attivazione del procedimento di definizione**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### **Articolo 23: Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale**

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento e dei periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti,

l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio comunale non è obbligatoria.

#### **Articolo 24: Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 19, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta la rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

#### **Articolo 25: Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

#### **Articolo 26: Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza



della definizione.

### **Articolo 27: Versamento delle somme dovute e definizione dell'accertamento con adesione.**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità previste dalle normative, anche regolamentari, che regolano i singoli tributi comunali.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

3. Su richiesta dell'interessato e, qualora la somma dovuta sia superiore a cinquecento euro, il funzionario responsabile può consentire la rateizzazione della somma dovuta in base a quanto disposto dall'art. 34 del presente Regolamento, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Entro 10 giorni da ciascun versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento.

### **Articolo 28: Effetti della definizione**

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 26 del presente Regolamento, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

### **Articolo 29: Riduzione delle sanzioni**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto, ai sensi del D.Lgs. 473/97, Capo IV, qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

## **Capo 3°: CONTENZIOSO E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.**

### **Articolo 30: Contenzioso**

1. Avverso avviso di accertamento notificato dal Comune il contribuente interessato può presentare ricorso ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 alla Commissione Tributaria di Nuoro, in carta da bollo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento medesimo. Il ricorso deve essere notificato al Comune di Tortoli in uno dei seguenti modi:

- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta sulla copia;
- mediante spedizione per posta in plico senza busta con raccomandata con avviso di ricevimento;
- tramite Ufficiale Giudiziario, ai sensi degli artt. 137 e seguenti del Codice di procedura penale.

Entro 30 giorni dall'avvenuta proposizione del ricorso in uno dei modi suddetti, copia del ricorso (nel caso di spedizione postale o deposito diretto) ovvero l'originale del ricorso (nel caso di notifica tramite Ufficiale Giudiziario) dovrà essere depositato, a pena di inammissibilità, presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale Nuoro. Per le cause relative a tributi di importo inferiore a € 2.582,28 non è necessario il patrocinio di un difensore abilitato. La mancata presentazione del ricorso entro il termine di cui sopra, rende definitivo il provvedimento.

2. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

3. Tuttavia, spetta sempre al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, propone o aderisce alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 546/92, propone appello o decide di desistere dal proseguire il contenzioso.

4. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.

5. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 2, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

6. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il migliore esito della controversia.

7. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

### **Articolo 31: Conciliazione giudiziale.**

1. Si applicano anche ai tributi comunali le disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 218/97 in tema di conciliazione giudiziale.

2. La conciliazione può avvenire purché la controversia sia incardinata nel primo grado di giudizio non oltre i seguenti momenti:

- conciliazione in udienza: alla prima udienza di trattazione della controversia davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;
- conciliazione fuori udienza: in sede extra processuale, mediante accordo tra le parti formalizzato in una proposta del Comune, cui il contribuente abbia previamente aderito, depositata presso la Commissione adita prima della trattazione.

3. Nel caso di avvenuta conciliazione giudiziale le sanzioni sono ridotte ad un terzo delle somme irrogate.

## **Titolo IV - RISCOSSIONE E RIMBORSI**

### **Articolo 32: Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi, ai sensi della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

2. Avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della L. 388/2000 il Comune, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, può avvalersi del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere nonché del sistema bancario presente in zona.

3. Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla Legge.

4. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

5. Non sono dovuti versamenti nel caso in cui l'importo del tributo sia inferiore a euro 5,16 (cinque).

6. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

7. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

### **Articolo 33: Sospensione e differimento dei termini di pagamento**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

2. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, fatti salvi i limiti di legge.

### **Articolo 34: Rateizzazione del pagamento degli avvisi di liquidazione, accertamento e altre entrate comunali**

1. Per le entrate tributarie, il Funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a 2.000,00 euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali.

2. Per le altre entrate comunali ( ad esclusione delle entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali mobili e immobili), il Funzionario responsabile di ciascuna entrata, dispone che il 50% (cinquanta per cento ) delle somme dovute sia versato all'atto del rilascio del documento autorizzatorio. Il pagamento della restante somma, su richiesta dell'interessato, può essere dilazionato in rate di pari importo fino ad un massimo di 12 rate trimestrali, qualora l'importo complessivo dovuto dal contribuente sia superiore a 2.000,00 euro. Il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ai sensi dell'art. 19 della Legge 28/02/1985 n. 47 e s.m.i. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento e qualora non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

4. Per le entrate tributarie, in caso di mancato pagamento della prima rata o,

successivamente di due rate:

- a. il debitore decade dal beneficio della rateizzazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato.

### **Articolo 35: Rimborsi e misura degli interessi per la riscossione e il rimborso.**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito dalla legge o dal regolamento dei singoli tributi o di altra entrata versata e risultata non dovuta, purché l'importo da rimborsare a titolo di imposta non sia inferiore a euro 5,16 (cinque).

2. Qualora il rimborso sia dovuto a seguito dell'esercizio del potere di autotutela, nei casi di cui all'articolo 14, l'ufficio competente provvede entro 90 giorni dal provvedimento di annullamento.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con A.R., il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego.

5. Il termine di cui al precedente comma viene sospeso nel caso in cui si rendano necessari dei chiarimenti da parte dell'istante.

6. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

7. Gli interessi per la riscossione e per il rimborso delle entrate tributarie sono stabiliti nella misura corrispondente al tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Gli interessi sulle somme da rimborsare decorrono dalla data di effettuazione del versamento.

## **Titolo V - SANZIONI**

### **Articolo 36: Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di

entrate patrimoniali, così come specificato nel comma 2 dell'art. 34 del presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge 11/10/1985 n. 23 e s.m.i,

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata, ed è effettuata:

a) in ambito tributario, nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472,

b) in ambito patrimoniale nel rispetto dei principi stabiliti dall' art.19 della legge 23 del 11/10/1985 e s.m.i.

3. Per quel che concerne le sanzioni tributarie, tenuto conto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di applicazione delle stesse sono graduate come segue:

a. omesso, tardivo e parziale versamento: misura sanzionatoria fissa del 30% rapportata all'ammontare del tributo non versato;

b. omessa presentazione della dichiarazione in presenza di omesso o parziale versamento:

1. se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima ossia il 50%;

2. se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge, ossia del 100%;

3. se accertata dall'ufficio e il contribuente presenta una situazione di particolare disagio economico e sociale e si pone in atteggiamento di collaborazione con l'ufficio, la misura sanzionatoria può essere ridotta fino al minimo di legge ossia al 50%;

c. infedele dichiarazione:

1. se sanata spontaneamente dal contribuente, la misura sanzionatoria è quella minima ossia il 50%;

2. se accertata dall'ufficio, la misura sanzionatoria è determinata, in relazione al danno economico, fino al massimo di legge ossia del 100%;

d. omissioni ed errori che non incidono sulla determinazione del tributo:

1. per l'omessa presentazione della dichiarazione la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge ossia il 100%;

2. gli errori di compilazione della dichiarazione non sono sanzionabili;

3. per la mancata risposta a questionari o a inviti la misura sanzionatoria è determinata fino al massimo di legge ossia il 100%.

4. Per quel che concerne le sanzioni relative alle entrate patrimoniali ed extratributarie , ad esclusione di quelle di cui al comma 2 art. 34 del presente regolamento, si applicano quelle previste dall'art. 19 della legge regionale 11/10/1985 n. 23.

5. Competono al funzionario responsabile dei singoli tributi tutte le attività necessarie all'applicazione delle sanzioni quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, secondo i criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge.

6. Le sanzioni relative alle entrate non previste nel presente regolamento, sono

disciplinate dai regolamenti di ogni singola entrata.

### **Articolo 37: Compensazione verticale e orizzontale**

1. In applicazione dell'art. 1 – comma 167 – della legge 27/12/2006 n.296 nonché dell'art. 8 della legge 212/2000, è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell'ambito delle entrate comunali disciplinate nel presente Regolamento, secondo le norme del presente capo e con le modalità ed i limiti da esse stabilite. La compensazione non è ammessa in relazione ad entrate riscosse mediante iscrizione a ruolo. Nel caso di ciascun esercizio finanziario, le compensazioni sono ammesse nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale allo scopo predisposti. L'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa.

2.(Compensazione verticale). Il soggetto debitore di un'entrata comunale, disciplinata nel presente regolamento, nei termini di versamento del medesimo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento della medesima tipologia di entrata del medesimo anno o degli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e subordinatamente alla presentazione, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'indicazione delle eccedenze compensate, con la relativa motivazione e/o documentazione, distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o l'indicazione della domanda i cui sono state esposte.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. (Compensazione orizzontale) . Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Il contribuente che intende avvalersi della suddetta facoltà , deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori

adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

*La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.*

L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

Le dichiarazioni di compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario predetto.

## **Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 38: Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

3. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

### **Articolo 39: Disposizioni transitorie.**

1. Le norme del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo effettuati a decorrere dall'1/1/2008 e relativi a periodi di imposta pregressi del tributo medesimo.